



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

COMUNE DI GENOVA

Appalto fra il Comune di Genova e l'Impresa SOCIETA'
..... per l'appalto di progettazione esecutiva e
l'esecuzione dei lavori per la completa realizzazione di tutte le opere
previste nel PROGETTO INTEGRATO RELATIVO ALL'AMBITO
DENOMINATO "PRA' MARINA". LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
"PARCO DEL PONENTE"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno, il giorno del mese di
....., in una delle sale del Palazzo Comunale, posto in Via
Garibaldi al civico numero nove

INNANZI A ME -

.....
.....
.....

sono comparsi

PER UNA PARTE - il COMUNE DI GENOVA, nella veste di stazione
appaltante, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale
00856930102, rappresentato dal
.....
nato a il e domiciliato presso la sede
del Comune, nella qualità di Dirigente, in esecuzione della Determinazione
Dirigenziale della Direzione - Settore n.



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

..... - - in data ed esecutiva dal (*inserire provvedimento di aggiudicazione definitiva*)

E PER L'ALTRA PARTE - l'Impresa **SOCIETA'** di seguito per brevità denominata Impresa, con sede in - n. - C.A.P. - Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di n., rappresentata dal, nato/a a (.....) il giorno, e domiciliato presso la sede dell'Impresa in qualità di

(in alternativa in caso di procura)

e domiciliato presso la sede dell'Impresa in qualità di Procuratore Speciale / Generale, munito degli idonei poteri a quanto infra in forza di Procura Speciale / Generale autenticata nella firma dal / a rogito Dott., Notaio in, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di, in data, Repertorio n. - Raccolta n., registrato all'Agenzia delle Entrate di al n. Serie, che, in copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 del DLgs n. 82/2005, debitamente bollata, si allega sotto la lettera "....." perché ne formi parte integrante e sostanziale;

(in alternativa in caso di aggiudicazione a un raggruppamento temporaneo d'imprese)



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

- tale Impresa [redacted], compare nel presente atto in proprio e in qualità di Capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese:

[redacted], come sopra costituita per una quota di [redacted]:
[redacted] con sede in [redacted], via [redacted]
C.A.P. [redacted] codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di [redacted] numero [redacted] in qualità di mandante per una quota di [redacted]

- tale costituita ai sensi [redacted]
con contratto di mandato collettivo speciale gratuito, irrevocabile con rappresentanza a Rogito Notaio [redacted], Notaio in [redacted], in data [redacted], Repertorio n. [redacted], Raccolta n. [redacted], registrato all'Ufficio di Registro di [redacted] in data [redacted], che, in copia conforme all'originale, debitamente bollato si allega sotto la lettera " " perché ne formi parte integrante e sostanziale.

- tale costituitosi ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato collettivo speciale gratuito, irrevocabile con rappresentanza a Rogito Notaio [redacted], Notaio in [redacted], in data [redacted], Repertorio n. [redacted], Raccolta n. [redacted], registrato all'Ufficio di Registro di [redacted] in data [redacted], che, in copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 del



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

DLgs n. 82/2005, debitamente bollata, si allega sotto la lettera "....." perché ne formi parte integrante e sostanziale;

Detti componenti della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo

PREMETTONO

- che con Determinazione Dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici – Settore Progettazione e Opere pubbliche n., esecutiva ai sensi di legge il parzialmente modificata con determinazione della medesima direzione n. adottata ed esecutiva dal, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura aperta ai sensi dell'articolo 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., di seguito Codice dei contratti, al conferimento in appalto della progettazione ed esecuzione dei lavori per la completa realizzazione di tutte le opere previste dei **lavori di Riqualficazione del Parco di Ponente a Genova - Prà** per un importo complessivo di **Euro 397.483,45 (trecentonovasettemilaquattrocentottantatre/45)**, comprensivo di Euro **Euro 14.689,25 (quattordicimilaseicentoottantanove/25)** per oneri per la sicurezza, **Euro 10.786,32 (diecimilasettecentottantasei/32)** per opere in economia, entrambi non soggetti a ribasso ed **Euro 7.280,00 (settemiladuecentottanta/00)** per spese di progettazione esecutiva soggetta a ribasso, il tutto oltre I.V.A. selezionando la migliore offerta ai sensi dell'articolo 83 del Codice dei contratti;

- che il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto, posto a base di gara, è pari a giorni **184 (centottantaquattro)** tutti giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi;



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

- che la procedura di gara si è regolarmente svolta nelle date ;
- che i lavori in oggetto pertanto vennero aggiudicati provvisoriamente all' avendo questa offerto un termine di esecuzione lavori di giorni e la percentuale di ribasso del %, cosicché l'importo complessivo viene a ridursi a Euro di cui: Euro per lavori (comprensivi di spese di progettazione esecutiva), Euro **Euro 14.689,25 (quattordicimilaseicentoottantanove/25)** per oneri di sicurezza ed Euro **Euro 10.786,32 (diecimilasettecentoottantasei/32)** per opere in economia, il tutto oltre I.V.A, mediante offerta a prezzi unitari di pari importo;
- che con successiva Determinazione Dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici - Settore Progettazione e Opere Pubbliche adottata in data ed esecutiva ai sensi di legge in data il Comune ha aggiudicato definitivamente l'appalto di cui trattasi all'Impresa
- che il presente appalto è finanziato mediante fondi derivanti dal programma operativo regionale (P.O.R.) Liguria – F.E.S.R. 2007-2013 – Asse 3 “Sviluppo Urbano” – Progetto Integrato “Prà Marina”, ragione per cui il mantenimento del finanziamento è garantito a condizione che i lavori realizzati siano collaudati entro il termine improrogabile del 31 dicembre 2015;
- che la Civica Amministrazione verificherà in corso d'opera che vi siano le condizioni per garantire il rispetto del termine suddetto e il conseguente mantenimento del finanziamento;



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

- che nel caso in cui il rispetto dei termini per la realizzazione e il collaudo dell'opera non possa essere garantito, la Civica Amministrazione si riserva fin d'ora, di recedere unilateralmente dal contratto, senza che l'appaltatore abbia null'altro a pretendere oltre al pagamento delle lavorazioni già eseguite;
- che è stato emesso il D.U.R.C. per la stipula del contratto in data avente durata di 120 giorni - c.i.p. n.;
- che il Comune di Genova ha chiesto l'informativa prefettizia in data ai sensi dell'articolo, nei confronti dell'appaltatore ed in caso di variazioni societarie si procederà a nuova richiesta, ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. 159/2011;
- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'articolo 79, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti e che sono decorsi almeno trentacinque giorni dall'ultima di tali comunicazioni.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. Il Comune di Genova affida l'esecuzione del progetto esecutivo e l'esecuzione dell'opera all'Impresa, che, avendo sottoscritto in data il verbale di cui all'articolo 106 comma 3 del Regolamento Generale approvato con D.P.R. n. 207/2010, accetta senza riserva alcuna **la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di PROGETTO**



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

**INTEGRATO RELATIVO ALL'AMBITO DENOMINATO "PRA' MARINA".
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE "PARCO DEL PONENTE"**

(se l'impresa indica progettista esterno) Il Comune di Genova prende atto che la progettazione esecutiva dei suddetti lavori verrà eseguita dall'Ing. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente in [REDACTED] iscritto all'ordine degli [REDACTED] al numero [REDACTED] come espressamente indicato dall'Impresa [REDACTED]

(oppure in caso di progettazione affidata a progettista interno)

L'Impresa stessa assicura che il progettista procederà alla redazione del progetto esecutivo e l'impresa stessa all'esecuzione dei lavori di [REDACTED] alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

L'appaltatore, attraverso l'attività del progettista ***(caso progettista esterno)*** oppure ***(caso progettista interno)*** L'Impresa [REDACTED]

si obbliga entro il termine essenziale di 15 (quindici) giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla stipulazione del presente contratto o, se ritenuto opportuno dalla Stazione Appaltante, nelle more della stipula del contratto stesso, dalla data di specifico ordine di servizio, a presentare al responsabile del procedimento, il progetto esecutivo, relativo ai lavori di cui si tratta, il quale, nel termine di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla presentazione del progetto, provvederà all'esame del progetto stesso chiedendo, se del caso, le specificazioni ritenute opportune e/o le integrazioni oggettivamente necessarie, alle quali l'appaltatore dovrà provvedere, entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta.



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

Il progetto esecutivo, verificato e validato, verrà approvato dal Comune di Genova entro il successivo termine 15 (quindici) giorni.

Da tale data decorrono i termini per la consegna dei lavori da parte del Comune.

In caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo verranno applicate le penali previste dall'articolo 7 del Capitolato Speciale, salvo il diritto di risolvere il contratto da parte del Comune ai sensi di quanto previsto dallo stesso articolo 7 del Capitolato medesimo.

L'Impresa/ il progettista dovrà realizzare il progetto esecutivo nel pieno rispetto delle qualità e delle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 169 del D.P.R. 207/2010 nonché dell'offerta presentata in sede di gara, nella quale si riterranno sempre comunque compensate tutte le spese che l'Impresa dovrà affrontare per soddisfare tutti gli obblighi e gli oneri generali e speciali previsti a carico dell'Impresa stessa esclusivamente dal contratto e dal Capitolato Speciale o in essi richiamati.

Qualora il progetto esecutivo redatto dall'Impresa/dal progettista non sia ritenuto meritevole di approvazione, il presente contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore, con conseguente incameramento della cauzione prestata.

In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, il Comune di Genova, recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall'art. 134 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, all'appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal Capitolato Generale in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori, come indicato



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

all'art. 157 del D.P.R. 207/2010, oltre al rimborso delle spese del progetto esecutivo nell'importo quantificato nei documenti di gara, con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo al Comune di Genova.

Fanno altresì parte del presente contratto le migliorie offerte dall'Impresa in sede di gara, così come specificate nella Determinazione Dirigenziale della Direzione n. in data 2014, esecutiva in data 2014.

L'appaltatore, si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché a quelle contenute nel cronoprogramma presentato a corredo della propria offerta e a quelle contenute nell'offerta tecnica relativamente ai criteri: -

Articolo 2. Capitolato d'Appalto.

1. L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modi dedotti e risultanti dal Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, in quanto vigente e compatibile con le disposizioni di cui al Codice dei contratti e del Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 approvato con D.P.R. n. 207/2010, dalle previsioni delle tavole grafiche progettuali depositate agli atti del Settore (*inserire settore proponente*) e dal Capitolato Speciale d'Appalto unito alla Determinazione Dirigenziale della Direzione - Settore n. in data, integrante



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

il progetto definitivo, nonché alle condizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale della medesima Direzione - Settore n. in data, che le Parti dichiarano di conoscere, avendone l'Impresa sottoscritto, per accettazione, copie conformi depositate agli atti della Stazione Unica Appaltante, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo e il computo metrico allegati al progetto.

3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara, se non limitatamente a quanto previsto dall'articolo 4 del presente contratto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale, al netto dell'I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, ammonta a **EURO** (.....), di cui EURO (.....) per progettazione esecutiva, oltre ad **Euro 14.689,25 (quattordicimilaseicentoottantanov/25)** per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed **Euro 10.786,32 (diecimilasettecentoottantasei/32)** per opere in economia.

2. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, del Codice dei contratti, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle Parti



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora il Comune di Genova, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse saranno concordate, e successivamente liquidate, ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 163 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

2. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 132 del Codice dei contratti, 161, 162 e 169 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

3. Qualora la variante derivi da atti o omissioni progettuali imputabili all'appaltatore stesso, sempre che la stessa non ecceda il limite di cui all'art. 132, lett. e) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per il mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante. Il Comune in tali casi procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni, nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal Capitolato speciale allegato al progetto definitivo.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

1. Successivamente alla stipula del contratto, o nelle more della stipula dello stesso, il Responsabile del Procedimento, con apposito ordine di servizio, dispone che l'affidatario dia immediatamente inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nei termini di cui al precedente articolo 1.

Dopo la consegna della progettazione esecutiva, nei successivi 10 (dieci) giorni, il Responsabile del Procedimento provvederà all'esame del progetto stesso, chiedendo, se del caso, le specificazioni ritenute opportune e/o le integrazioni oggettivamente necessarie, circa le quali l'Appaltatore dovrà provvedere entro cinque giorni dalla richiesta.

Le opere verranno consegnate totalmente entro **15** (quindici) giorni dalla avvenuta approvazione del progetto esecutivo, che costituisce parte integrante del contratto, con le modalità di cui all'articolo 153 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

Il Comune ha costituito, ai sensi dell'articolo 147 del D.P.R. n. 207/2010, l'Ufficio di direzione lavori, preposto alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dei lavori secondo le norme del presente contratto e da esso richiamate. In particolare tale Ufficio dovrà garantire, attraverso specifiche figure professionali, un'adeguata presenza nell'ambito del cantiere al fine di verificare il rispetto delle norme di conduzione e gestione tecnica dell'appalto, soprattutto con riferimento al rispetto delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e/o di quelle espressamente impartite dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Inoltre il direttore dei lavori potrà avvalersi discrezionalmente, per accertamenti, senza obbligo di preavviso nei confronti dell'appaltatore, di personale della



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

Polizia Municipale, munito di titoli professionali adeguati, il quale opererà col supporto tecnico del coordinatore della sicurezza in fase operativa, ovvero del personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

In particolare, oltre agli accertamenti relativi alle condizioni di sicurezza del cantiere, il direttore dei lavori, anche attraverso il supporto del suddetto personale, verificherà l'impiego di personale autorizzato in cantiere, il cui elenco dovrà essere comunicato dall'Impresa all'atto della consegna dei lavori e ogni qualvolta vi siano delle modificazioni. In particolare l'elenco dovrà essere correlato dei rispettivi nulla osta o contratti di assunzione. A tal fine l'Impresa appaltatrice e le eventuali Imprese subappaltatrici dovranno fornire ai lavoratori impiegati un cartellino di riconoscimento, che dovrà essere sempre tenuto in posizione visibile da parte dei lavoratori operanti nel cantiere medesimo. Detto cartellino dovrà indicare le generalità del dipendente, nome, cognome, fotografia, Impresa di appartenenza e relativo contratto applicato, nonché la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere, i quali dovranno provvedere al riguardo per proprio conto, avendo cura inoltre di indicare il proprio committente. In caso di contemporanea presenza in cantiere di più datori di lavoro o lavoratori autonomi, di tale obbligo risponde in solido il Comune, nella persona del direttore lavori.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere agli obblighi di cui sopra mediante annotazione, su apposito registro di cantiere



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

In caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva previsto dall'articolo 7 del Capitolato Speciale, per ogni giorno naturale di ritardo è applicata la penale nella misura pari allo 1 per mille (uno per mille) dell'importo contrattuale.

Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all'approvazione da parte di quest'ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, nonché all'ottenimento della verifica positiva ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei contratti, e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all'appaltatore o ai progettisti dell'appaltatore.

(qualora nel capitolato speciale siano previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure sia prevista l'esecuzione dell'appalto articolata in più parti, aggiungere il seguente periodo)

La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singola scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, in proporzione a queste.

Articolo 6 bis. Penali per inadempimenti nell'esecuzione delle migliorie

Tenuto conto della necessità di osservare rigorosamente i termini previsti per l'esecuzione dei lavori, pena il definanziamento dell'opera, nel caso in cui l'affidatario non esegua correttamente le migliorie offerte in sede di gara o le esegua parzialmente, la Stazione Appaltante si riserva di rinunciare all'esecuzione delle stesse pena l'applicazione, per ogni miglioria offerta, ma



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

non realizzata o realizzata solo parzialmente, di penale risarcitoria pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni punto ottenuto nella valutazione di quella stessa migliona.

Tale penale risarcitoria non concorre al raggiungimento del 10% dell'importo massimo applicabile in fatto di penali di cui al precedente articolo 6.

In relazione a quanto previsto dal precedente art. 6 comma 3, l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non obbliga comunque la Civica Amministrazione a risolvere il presente contratto.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'Impresa ritenga siano cessate le cause della sospensione dei lavori, senza che il Comune di Genova ne abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori affinché provveda a quanto necessario alla ripresa degli stessi. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'Impresa intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'Impresa stessa può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se il Comune di Genova si oppone allo scioglimento, l'Impresa ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque ne sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale, nonché gli oneri di cui all'articolo 24/25 del presente contratto. In particolare l'Impresa per tutta la durata dei lavori, anche attraverso un suo rappresentante munito di delega espressa per tutti gli adempimenti, atti o fatti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro, nominato ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 145/2000 e che può coincidere con il direttore di Cantiere nominato ai sensi dell'articolo 6 del citato DM 145/2000, deve garantire la presenza sul luogo di esecuzione degli stessi. L'Amministrazione Comunale, con la massima tempestività e i mezzi più celeri, farà pervenire comunque le necessarie comunicazioni in merito anche nei confronti dell'Impresa presso la sua sede.



COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA

2. L'Impresa è sempre responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

3. La direzione del cantiere ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 è assunta dal di cui ante, **(oppure):** dal, nato a, il, in qualità di Direttore Tecnico di cantiere, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

(in caso di R.T.I. o CONSORZI inserire capoverso seguente)

L'assunzione della Direzione di Cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante incarico conferito da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'Impresa s'impegna a comunicare tempestivamente al Comune le eventuali modifiche del nominativo del direttore di cantiere.

4. L'Impresa, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplinazione, incapacità o grave negligenza. L'Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

5. L'Impresa medesima deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

6. Sono altresì a carico dell'Impresa gli oneri di cui all'articolo 24/25 del presente contratto.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, secondo le normative vigenti, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal Capitolato Speciale d'Appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le Parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non soggetto al ribasso offerto in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto dall'articolo 133, comma 4, del Codice dei contratti.

2. Qualora, per cause non imputabili all'Impresa _____, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. n. 69/2013 convertito con Legge n. 98/2013 è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo netto del presente contratto.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Stazioni appaltanti. Il Comune di Genova eroga all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 del Codice Civile. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.

2. La prima rata di acconto è relativa al pagamento del 100% della progettazione esecutiva secondo la categoria omogenea di cui all'art. 2 del C.S.A. ed è effettuato, previa approvazione del progetto esecutivo, entro 30 giorni dalla consegna dei lavori, così come stabilito all'art. 169, comma 5, del D.P.R. n° 207/2010.

All'Impresa saranno corrisposti pagamenti in acconto in ragione dell'effettivo andamento dei lavori ogni 3 (tre) mesi qualunque ne sia il loro ammontare, con le modalità di cui all'articolo 194 del D.P.R. n. 207/2010, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, del D.P.R. n. 207/2010.



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

La persona abilitata a sottoscrivere i documenti contabili é il/la

_____.

Le parti stabiliscono che i pagamenti relativi dovranno essere effettuati dal Comune entro i termini di cui all'articolo 143 del D.P.R. n. 207/2010:

- 45 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento per l'emissione del certificato di pagamento;
- 30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento per l'ordine di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 118 del Codice dei contratti, nonché dell'articolo 16-bis della Legge 28 gennaio 2009 n. 2 per ogni pagamento in acconto si procederà nei confronti dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo al cantiere interessato dai lavori; l'appaltatore dovrà produrre copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. L'irregolarità del suddetto D.U.R.C. è causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento degli acconti e del saldo di cui all'articolo 143 del D.P.R. n. 207/2010. In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate e conformi a quanto stabilito nella Legge n. 136/2010 e s.m.i., da parte dell'affidatario, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.

In tali casi ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010 il R.U.P. procederà a trattenere dal certificato di pagamento il corrispondente all'inadempienza o la quota in proporzione. In caso di subappalto la trattenuta avverrà nei limiti



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

del debito. Tale importo, previo avviso da inviare tramite PEC, sarà versato direttamente agli enti previdenziali e assistenziali da parte del R.U.P. sostituendosi nell'adempimento al contribuente.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo da quanto stabilito al primo capoverso del presente comma 2.

Al termine dei lavori, sempre previo accertamento della regolarità contributiva con le modalità di cui sopra, si darà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto.

Le parti stabiliscono che qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs 192/2012, previa garanzia fidejussoria ex articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, nonché articolo 124 del D.P.R. n. 207/2010.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile ed è corrisposto previo l'accertamento della regolarità contributiva effettuato con le modalità più volte citate.

Nel caso di pagamenti d'importo superiore a diecimila EURO, I.V.A. compresa, la Civica Amministrazione, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, anche per via



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

telematica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso "Equitalia S.p.A." o Agenzia delle Entrate. Nel caso sia comunicata o accertata la presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di 10.000,00 (diecimila/00) EURO, l'Amministrazione segnalerà la circostanza all'Agente della riscossione competente per territorio e non procederà al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito per il lasso temporale previsto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008. Decorso il termine di cui al comma 4 dell'art. 3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del citato D.P.R. n. 602 del 1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3 dell'art.3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.U.P. dell'intervento é B..... e il C.I.G. attribuito alla gara é

(in caso di raggruppamento temporaneo)

Relativamente all'Impresa Capogruppo i pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso l'Istituto bancario "Banca " - Agenzia n. di - Codice IBAN IT, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. .



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono il/la stesso - Codice Fiscale e il/la nata a il giorno - Codice Fiscale

Relativamente all'Impresa Mandante i pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso l'Istituto bancario "Banca " - Agenzia n. di - Codice IBAN IT, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. .

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono il/la stesso - Codice Fiscale e il/la nata a il giorno - Codice Fiscale

(in caso di impresa singola)

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso l'Istituto bancario "Banca " - Agenzia n. di - Codice IBAN IT, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. .

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono il/la stesso - Codice Fiscale e il/la nata a il giorno - Codice Fiscale

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

comma 3 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'Impresa medesima si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati.

(Se appalto finanziato con mutuo cassa depositi e prestiti inserire)

Il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione delle domande di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale.

(solo per opere finanziate o cofinanziate con fondi dell'Unione Europea)

Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

L'articolo 117 del Codice dei contratti regola la cessione di crediti già maturati. In particolare la stessa dovrà essere notificata alla Civica Amministrazione e, in assenza di motivato rifiuto, diverrà opponibile a quest'ultima decorsi quarantacinque giorni. In ogni caso la Civica Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Articolo 12. Ritardo nei pagamenti.

1. Le Parti stabiliscono che in caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto come richiamati nel presente contratto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali ed eventualmente quelli moratori, nella misura e con le modalità e i termini di cui all'articolo 144 del D.P.R. n. 207/2010.

2. Il saggio di interessi di mora applicabile ai ritardati pagamenti relativi agli acconti e alla rata di saldo, è determinato in base alla normativa vigente applicabile, ed è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del Codice Civile.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 142 del D.P.R. n. 207/2010, l'importo degli interessi per ritardato pagamento è computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

3. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 133 del Codice dei contratti, in caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente contratto spettano all'esecutore dei lavori gli interessi legali e moratori, questi ultimi determinati in base alla normativa vigente applicabile, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di ricorrere al Giudice Ordinario per la risoluzione del contratto.

Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Le Parti stabiliscono che l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori nei modi e nei termini di cui all'art. 141 comma 9 del Codice dei contratti, secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e in conformità al presente contratto, avviene con l'emissione del **certificato di collaudo**, che ha carattere provvisorio, entro sei mesi dall'ultimazione lavori.

2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio di quest'ultima, protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni, equivale ad approvazione.



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 14. Risoluzione del contratto.

Le transazioni di cui al presente contratto, pena la risoluzione del medesimo, devono essere eseguite nel rispetto della normativa sulla tracciabilità di cui al precedente articolo 11.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

2. Il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto, con le modalità e nei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 135 del Codice dei contratti ossia qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli articoli 6 e 67 del D.Lgs. n.



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

3. Inoltre il Comune procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 136 del Codice dei contratti nei seguenti casi, tutti riconducibili a grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo:

- a) grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori, pregiudizievole, del rispetto dei termini di esecuzione di singole fasi delle lavorazioni;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza, accertata dagli organi preposti, alle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, nonché in materia di versamenti contributivi a favore degli Enti Previdenziali, Assicurativi e Antinfortunistici, inclusa, ove necessaria, la Cassa Edile Genovese;
- e) sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto;
- f) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

- h) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l) reiterato mancato invio delle fatture quietanzate dal subappaltatore a garanzia del pagamento nei confronti dello stesso, delle prestazioni derivanti dal contratto di subappalto;
- m) gravi e ripetute violazioni alle disposizioni contenute nei piani di sicurezza da parte dell'Impresa appaltatrice, nonché delle eventuali Imprese subappaltatrici, comprese quelle relative al comportamento omissivo degli stessi operai e all'omessa segnalazione al riguardo da parte del direttore di cantiere al direttore dei lavori o al coordinatore della sicurezza in fase operativa;
- n) inadempienze agli obblighi contrattuali verso la Società Assicuratrice derivanti dalle condizioni contenute nelle polizze contro i rischi da esecuzione e/o dalla polizza decennale postuma, che abbiano causato l'inefficacia delle stesse verso l'assicurato e quindi impedito il risarcimento dei danni subiti dal Comune, diversamente coperti dalle suddette polizze;
- o) revoca dell'attestazione di qualificazione con provvedimento dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, dovuta alla produzione di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- p) impiego di manodopera con modalità irregolari o ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della manodopera;



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

q) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente;

r) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza;

s) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura, ai fini delle necessarie verifiche, dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati:

trasporto di materiale a discarica;

trasporto e/o smaltimento rifiuti;

fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo e/o di bitume;

acquisizioni dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a prestito per movimento terra;

fornitura di ferro lavorato;

noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora gli

stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi dell'art.118 del Codice dei contratti);

servizio di autotrasporto;



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

guardianaggio di cantiere;

alloggiamento e vitto delle maestranze;

t) qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione;

u) nel caso di ritardo nella consegna del progetto, pregiudizievole del rispetto dei termini di ultimazione dei lavori stessi.

4. Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all'escussione della garanzia prestata dall'appaltatore ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, l'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

5. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del Codice dei contratti il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, nonché dell'indennizzo calcolato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

Articolo 14 bis. Recesso unilaterale.

1. L'affidatario risulta edotto che il presente appalto è finanziato mediante fondi derivanti dal programma operativo regionale (P.O.R.) Liguria – F.E.S.R. 2007-2013 – Asse 3 “Sviluppo Urbano” – Progetto Integrato “Prà Marina”, e che il mantenimento del finanziamento è garantito a condizione che i lavori realizzati siano collaudati entro il termine improrogabile del 31 dicembre 2015.

2. La Civica Amministrazione verificherà in corso d'opera che vi siano le condizioni per garantire il rispetto del termine suddetto e, il conseguente mantenimento del finanziamento.



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

3. Nel caso in cui il rispetto dei termini per la realizzazione e il collaudo dell'opera non possa essere garantito, la Civica Amministrazione si riserva sin d'ora di recedere unilateralmente dal presente contratto, senza che l'appaltatore abbia null'altro a pretendere oltre al pagamento delle lavorazioni già eseguite. L'appaltatore accetta espressamente il contenuto del presente articolo.

Articolo 14 ter. Tracciabilità dei pagamenti.

L'Impresa [REDACTED], consapevole dei vincoli di cui agli articoli 11 e 14 del presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità contenuti nella Legge n. 136/2010, così come modificata dalla Legge n. 217 in data 17 dicembre 2010 di conversione del Decreto Legge n. 187/2010.

In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto il Codice Identificativo Gara e il Codice Unico Progetto di cui all'articolo 11 del presente contratto.

In caso di subappalto o di sub contratto, l'Impresa appaltatrice, nel caso in cui abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Articolo 15. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il Responsabile del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, del collaudatore e qualora le stesse siano di importo pari o superiore al dieci per cento di quello contrattuale,



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

procede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 240 del Codice dei contratti, a formulare proposta motivata di accordo bonario.

2. Il Responsabile del Procedimento redige verbale dell'accordo bonario accettato e sottoscritto dalle Parti.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente - Foro esclusivo di Genova.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Essa s'impegna a trasmettere al Comune, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile Genovese, ove necessario, Assicurativi e Antinfortunistici.

2. L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

Genovese ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118 del Codice dei contratti e dall'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010.

3. L'impresa medesima è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore.

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di questi della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

Articolo 17. Adempimenti in materia antimafia e applicazione della Convenzione S.U.A.C. sottoscritta tra Comune di Genova e Prefettura U.T.G. di Genova in data 18 settembre 2012.

1. L'appaltatore ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

fatto, che abbia comportato che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale e di non essersi accordato o di non accordarsi con altri partecipanti alla gara.

L'appaltatore si impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità a essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.

2. L'appaltatore assume l'obbligo di effettuare le comunicazioni alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza;

3. In applicazione della Convenzione S.U.A.C. di cui al presente articolo la Civica Amministrazione acquisirà informazioni antimafia per l'autorizzazione di tutti i sub-appalti e dei subcontratti inerenti le tipologie di prestazioni di seguito indicate:

- a) trasporto materiale a discarica;
- b) trasporto e smaltimento rifiuti;
- c) fornitura e/o trasporto di terra e materiali inerti e/o calcestruzzo e/o bitume ed asfalti;
- d) noli a freddo di macchinari;
- e) fornitura di ferro lavorato;



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

- f) servizi di guardiania di cantiere;
- g) servizi di autotrasporto;
- h) fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimi-lato al subappalto ai sensi dell'art. 118 del Codice dei contratti);
- i) noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'art. 118 del Codice dei contratti);
- j) alloggio e vitto maestranze.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Impresa ha depositato presso la stazione appaltante:
- a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizioni di cui all'articolo 28 del medesimo Decreto;
 - b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo capoverso.

La stazione appaltante ha messo a disposizione il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, predisposto dal in data, del quale l'Impresa, avendone sottoscritto per accettazione l'integrale contenuto, assume ogni onere e obbligo.

Quest'ultima ha facoltà altresì di redigerne eventuali integrazioni ai sensi di legge e in ottemperanza all'articolo 12 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente capoverso, il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b), formano parte integrante e



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

sostanziale del presente contratto d'appalto, pur non essendo allo stesso materialmente allegati, ma sono depositati agli atti.

3. L'Impresa medesima deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. L'Ufficio di direzione lavori, anche per il tramite del coordinatore della sicurezza in fase operativa, e l'Impresa, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.

5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.

Articolo 19. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione del Comune di Genova e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'Impresa ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. In particolare si dà atto che l'Impresa ha dichiarato di voler subappaltare, nei limiti di legge, le seguenti attività: facenti parte della Categoria prevalente OG3 e i lavori appartenenti alle Categorie



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

Onde consentire una corretta e tempestiva esecuzione dei lavori possibilmente senza interruzioni o sospensione degli stessi, ai fini del rilascio dell'autorizzazione entro i termini previsti dall'articolo 118, comma 8, del Codice dei contratti, l'Impresa si obbliga, all'atto della presentazione dell'istanza di subappalto, a presentare la seguente documentazione:

a) Copia del contratto di subappalto dal quale emerga, tra l'altro, che il prezzo praticato dall'Impresa esecutrice di tali lavori non superi il limite indicato dall'articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti. A tal fine per ogni singola attività affidata in subappalto dovrà essere precisato il prezzo pattuito nel contratto d'appalto, comprensivo del costo per gli oneri della sicurezza espressamente evidenziati, rispetto ai quali il subappaltatore non dovrà praticare alcun ribasso.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Le transazioni devono essere eseguite tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

b) Attestazione S.O.A. riferita all'Impresa subappaltatrice, ovvero, per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 Euro, a comprova dei requisiti di cui all'articolo 90 del D.P.R. 207/2010.



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

c) autocertificazione resa ai sensi di legge attestante la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui agli articoli 67 e 92 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159.

d) Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante dell'Impresa subappaltatrice secondo l'apposito modulo predisposto dal Comune di Genova, ritirabile presso l'ufficio del Responsabile del Procedimento.

Dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione al subappalto decorrono trenta giorni, oppure quindici, nel caso di subappalti di importo inferiore al 2% (due percento) dell'importo del contratto d'appalto, oppure inferiori a 100.000,00 Euro, perché la stazione appaltante autorizzi o meno il subappalto. Tale termine può essere prorogato una volta sola se ricorrono giustificati motivi; tra i giustificati motivi potrebbe essere compresa l'incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione al subappalto. I lavori oggetto di subappalto non potranno avere inizio prima dell'autorizzazione da parte del Comune di Genova, ovvero della scadenza del termine previsto al riguardo dall'articolo 118, comma 8, del Codice dei contratti senza che l'Amministrazione abbia chiesto integrazioni alla documentazione presentata o ne abbia contestato la regolarità.

Qualora l'istanza di subappalto pervenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta, il Comune non procederà al rilascio dell'autorizzazione, provvederà a contestare la carenza documentale all'Impresa appaltatrice, convenendo altresì le Parti, che in tale circostanza eventuali conseguenti sospensioni dei lavori saranno attribuite a negligenza dell'Impresa appaltatrice medesima e pertanto non potranno giustificare



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

proroghe al termine finale di esecuzione dei lavori, giustificando invece l'applicazione, in tal caso, delle penali contrattuali.

3. E' fatto obbligo all'Impresa di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In difetto la Civica Amministrazione procederà alla formale contestazione dell'addebito all'appaltatore, assegnandogli un termine di 15 giorni entro il quale dovrà trasmettere all'Ufficio del R.U.P. le fatture quietanzate dal subappaltatore.

In caso di ulteriore inadempimento il Comune sospenderà i successivi pagamenti a favore dell'appaltatore e potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora sia integrata una delle cause previste dall'articolo 14 del presente contratto.

Il Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e cottimisti.

Articolo 20. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia "....." - Agenzia di Cod. - numero emessa in data per l'importo di Euro (.....), pari al **(INSERIRE percentuale esatta del conteggio della cauzione)** per cento dell'importo del presente contratto, **EVENTUALE** ridotto nella misura del 50% ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, avente validità fino al e comunque fino alla data di emissione del certificato di collaudo e in ogni caso fino al decorso di 12



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

(dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato, con previsione di proroghe semestrali.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. Detta garanzia, previe eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata per la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo, salvo quanto previsto dall'articolo 113 del Codice dei contratti.

Articolo 21. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'Impresa assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 125 del Regolamento approvato con il D.P.R. n. 207/2010 l'Impresa s'impegna a stipulare / ha stipulato polizza assicurativa che tenga / per tenere indenne il Comune dai rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari all'importo contrattuale e che preveda una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Detta polizza viene / è stata emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui all'articolo 2, lettere c) ed e), ed articolo 10, lettere a) e c) del suddetto schema contrattuale, la garanzia della polizza



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l'appaltatore sarà direttamente responsabile nei confronti del Comune per i danni da questo subiti in dipendenza dell'esecuzione del contratto d'appalto.

In caso di mancato risarcimento del danno subito dal Comune, a seguito di azioni od omissioni del contraente configuranti mancato rispetto dei sopra citati articoli del contratto di assicurazione, ciò sarà considerato come comportamento gravemente negligente dell'appaltatore ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 38 e 136 del Codice dei contratti.

Al termine dei lavori, l'emissione della rata di saldo, entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio è subordinata alla presentazione di garanzia fidejussoria (ex articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti) sull'importo della rata di saldo che non potrà essere inferiore al 2% (due per cento) dell'ammontare del contratto.

Articolo 21 bis. Assicurazione dei progettisti

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del Codice dei contratti, nonché dell'articolo 269 del D.P.R. n. 207 del 2010, deve essere presentata alla Stazione Appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall'approvazione della progettazione esecutiva, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione.



COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA

2. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati.
3. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
4. L'assicurazione deve essere presentata, in alternativa:
 - a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall'appaltatore o associato temporaneamente a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Codice dei contratti:
 - b) dall'appaltatore medesimo se questi è qualificato per la progettazione ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010 e la progettazione esecutiva è redatta dallo suo staff tecnico.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune di Genova, avendone comunque le Parti presa diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti:
 - il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 per quanto ancora vigente;
 - il Capitolato Speciale d'Appalto;
 - tutti gli elaborati grafici progettuali elencati all'articolo 6 Capitolato Speciale d'Appalto;



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 18 del presente contratto;
- la lista delle lavorazioni offerta in sede di gara;
- il cronoprogramma presentato in sede di gara dall'Impresa.
- Convenzione SUAC sottoscritta tra il Comune di Genova e la prefettura UTG di Genova in data 18 settembre 2012.

Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e il D.M. n. 145/2000 per quanto ancora vigente.

Articolo 24 Elezione del domicilio

Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000 l'Impresa
elegge domicilio in Genova presso:

- gli uffici comunali
- altro

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle occorse per la procedura di gara svoltasi nei giorni in prima seduta e *(eventuale... in seconda seduta)* sono a carico dell'Impresa, che, come sopra costituita, vi si obbliga.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

5. Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso e le Parti, avendone presa visione, col mio consenso, mi dispensano di darne lettura.

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto da me redatto su supporto informatico non modificabile e letto, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, alle Parti comparenti, le quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma elettronica (acquisizione digitale di sottoscrizione autografa). Dopo di che io Ufficiale Rogante ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle Parti.

Per il Comune di Genova

Per Impresa

Dottor

Ufficiale Rogante (sottoscritto digitalmente)